





Regolamento Edilizio

COMUNE DI POMBIA

PROVINCIA DI NOVARA

- variazioni al regolamento edilizio tipo approvato con D.C.R. del 29.07.99, n. 548-9691 e recepito con modifiche con D.C.C. n. 21 del 07/06/2000 pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 26/01/2006

integrato con le modifiche introdotte

- con la D.C.C. n. 12 del 08.06.2005 pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 26/01/2006
- con la D.C.C. n. 48 del 29.11.2006 pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 04/01/2007
- dall'art. 4 della L.R. 32 del 01.12.2008
- con la D.C.C. n. 06 del 10/02/2010 pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 25/03/2010
- con l'art. 4 comma 1ter del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001
- con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79-27040 del 28 luglio 2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

- Art. 2 Certificato urbanistico (C.U.)
- Art. 3 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- Art. 4 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
- Art. 5 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 6 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 7 Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Art. 8 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 9 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

- Art. 10 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Art. 11 Altezza della costruzione (H)
- Art. 12 Numero dei piani della costruzione (Np)
- Art. 13 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
- Art. 14 Superficie coperta della costruzione (Sc)
- Art. 15 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- Art. 16 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- Art. 17 Volume della costruzione (V)
- Art. 18 Superficie fondiaria (Sf)
- Art. 19 Superficie territoriale (St)
- Art. 20 Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 21 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- Art. 22 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- Art. 23 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- Art. 24 Indice di densità edilizia territoriale (It)

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

- Art. 25 Salubrità del terreno e della costruzione
- Art. 26 Allineamenti

Art. 27 Salvaguardia e formazione del verde
Art. 28 Requisiti delle costruzioni
Art. 29 Inserimento ambientale delle costruzioni
Art. 30 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
Art. 31 Interventi urgenti
Art. 32 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art. 33 Altezza interna dei locali abitativi
Art. 34 Antenne
Art. 35 Chioschi e mezzi pubblicitari
Art. 36 Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 37 Cortili e cavedi
Art. 38 Intercapedini e griglie di aerazione
Art. 39 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 40 Muri di sostegno
Art. 41 Numeri civici
Art. 42 Parapetti e ringhiere
Art. 43 Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 44 Passi carrabili
Art. 45 Piste ciclabili
Art. 46 Portici e "pilotis"
Art. 47 Prefabbricati
Art. 48 Rampe
Art. 49 Recinzioni e cancelli
Art. 50 Serramenti
Art. 51 Servitù pubbliche
Art. 52 Soppalchi
Art. 53 Sporgenze fisse e mobili
Art. 54 Strade private
Art 55 Terrazzi

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 56 Prescrizioni generali
Art. 57 Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 58 Disciplina del cantiere
Art. 59 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 60 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
Art. 61 Scavi e demolizioni
Art. 62 Rinvenimenti
Art. 63 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
TITOLO VII - PIANO DEL COLORE
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
TITOLO VIII- PIANO DELL'ARREDO URBANO
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
TITOLO IX – PIANO DEL VERDE
Art. 81
Art. 82

Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
TITOLO X- PIANO DELL'ARREDO URBANO
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
TITOLO XI - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 96 Vigilanza e coercizione
Art. 97 Violazione del regolamento e sanzioni
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 98 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
Art. 99 Deroghe
Art. 100 Modulistica
ALLEGATI
Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)
Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
Modello 4 Permesso di Costruire
Modello 5 Comunicazione di Inizio dei Lavori
Modello 5 Comunicazione di Inizio dei Lavori Modello 6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori Modello 7 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

APPENDICE ALL'ART. 34 (superato da diverse disposizioni normative intervenute, a modifica, integrazione e/o soppressione, delle indicazioni ivi contenute in data successiva alla approvazione del Regolamento Edilizio)

- 1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 34.
- 2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 34.
- 3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

- 1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') e s.m.i., disciplina:
- a) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
- b) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
- c) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- d) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
- e) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- f) la vigilanza e le sanzioni.
- 2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 2. Certificato urbanistico (C.U.)

- 1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce: è facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere in allegato copia di estratto planimetrico catastale aggiornato o individuazione diretta sulla cartografia disponibile presso gli uffici comunali.
- 2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
- a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f) i vincoli incidenti sull'immobile.
- 3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento o altra veste grafica che ne mantenga comunque gli elementi essenziali riportati. E' facoltà dell'Autorità comunale, in luogo delle specifiche di cui ai punti precedenti, allegare fotocopia degli strumenti urbanistici vigenti e/o delle norme che regolamentano urbanisticamente l'area oggetto dell'istanza.

Art. 3. Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

- 1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce: è facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere in allegato copia di estratto planimetrico catastale aggiornato o individuazione diretta sulla cartografia disponibile presso gli uffici comunali.
- 2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
- a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) le modalità d'intervento consentite:
- d) la capacità edificatoria consentita;
- e) i vincoli incidenti sull'immobile.
- 3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento o altra veste grafica che ne mantenga comunque

gli elementi essenziali riportati e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. E' facoltà dell'Autorità comunale, in luogo delle specifiche di cui ai punti precedenti, allegare fotocopia degli strumenti urbanistici vigenti e/o delle norme che regolamentano urbanisticamente l'area oggetto dell'istanza.

Art. 4. Richiesta di permesso di costruire (PDC), segnalazione ceritificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavoria (CILA), comunicazione di inizio lavoria (CILA) e progetto municipale

- 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili deve prioritariamente dotarsi di idoneo atto abilitativo nelle forme e con i limiti definiti dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.
- 2. Le richieste di permesso di costruire (PDC), così come le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni di inizio lavori (CIA o CILA), devono essere presentate sulla apposita modulistica approvata a livello nazionale con D.L. n. 90 del 24.06.2014 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, così come vigenti all'atto della loro presentazione, complete di tutte le informazioni e degli allegati obbligatori richiesti, tra cui:
- a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
- 1) generalità del richiedente;
- 2) numero del codice fiscale o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del richiedente;
- 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
- c) progetto municipale.
- 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
- 4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
- a) estratto della mappa catastale;
- b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
- c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
- d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
- f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
- g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
- h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
- 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato:
- 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
- 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
- 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
- i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
- l) calcolo, se dovuti, dei contributi concessori (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri indotti e contributo commisurato al costo di costruzione);

- 5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
- 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
- 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
- 8. La scheda di seguito riportata individua per ogni singolo tipo di intervento gli elaborati necessari tra quanti sopra indicati e quelli la cui presentazione può essere omessa in funzione della semplicità dell'intervento richiesto: le pratiche presentate incomplete degli elaborati prescritti saranno rigettate. L'Autorità Comunale ha la facoltà di invitare il richiedente a produrre i documenti necessari ad integrazione della pratica.

Art. 5. Rilascio di permesso di costruire

- 1. I Permessi di Costruire sono rilasciati dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento o altra veste grafica che ne mantenga comunque gli elementi essenziali riportati.
- 2. I Permessi di Costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
- 3. I permessi di costruire devono contenere:
- a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
- b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda: un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato al Permesso di Costruire, della quale costituisce parte integrante;
- c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere, opportunamente motivate;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione, opportunamente motivate;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6. Diniego di permesso di costruire

- 1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dall'Autorità comunale.
- 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
- 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

Art. 7. Comunicazione dell'inizio dei lavori

- 1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
- 2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
- a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
- b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
- 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
- 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
- 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 8. Voltura del permesso di costruire

- 1. Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- 2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
- 3. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
- 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 9. Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

- 1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
- 2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
- 3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 10. Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

- 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
- 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda con esclusione dei volumi tecnici.
- 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
- 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 15), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è

l'altezza di ciascun fronte.

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 11. Altezza della costruzione (H)

L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 10.

Art. 12. Numero dei piani della costruzione (Np)

- 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 16, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art. 13. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

- 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
- 3. La distanza tra:
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

(N.B.- Tale variazione costituisce adeguamento alla D.C.R. n. 08/07/2009 n. 267-31038)

Art. 14. Superficie coperta della costruzione (Sc)

- 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
- 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 15. Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

- 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto compreso delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
- 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
- a) ai "bow window" ed alle verande;
- b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
- sono escluse le superfici relative:
- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala di uso comune ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
- f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80 misurata all'intradosso del solaio di copertura;

g) ai cavedi.

Art. 16. Superficie utile netta della costruzione (Sun)

- 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 15, tutte le superfici non destinate al calpestio.
- 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 17. Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 10.

Art. 18. Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 19. Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 20. Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 21. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Art. 22. Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

Art. 23. Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

Art. 24. Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 25. Salubrità del terreno e della costruzione

- 1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
- 2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
- 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
- 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
- 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
- 9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 26. Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arre-trata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 27. Salvaguardia e formazione del verde

- 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. In assenza del Piano del Verde e fino alla sua approvazione ogni intervento di nuova costruzione o sostituzione edilizia nelle aree residenziali di nuovo impianto o nei lotti liberi edificabili nelle aree residenziali esistenti e/o di completamento e nelle aree per insediamenti produttivi soggette anche ad interventi di ampliamento, almeno 1/3 della superficie del lotto di pertinenza dovrà essere attrezzata a verde con essenze scelte tra quelle individuate dall'Ente Parco Naturale della Valle del Ticino e tipiche dell'ecosistema in cui si colloca il territorio comunale.
- 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
- 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinche non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 28. Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di

installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

- 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono elencate nell'appendice allegata e sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
- 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
- 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 29. Inserimento ambientale delle costruzioni

- 1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- 2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari secondo le indicazioni e specificazioni del Piano del Colore e della Commissione Locale per il Paesaggio.
- 3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale, anche e soprattutto laddove i progetti prevedano sbancamenti o rilevati e in rapporto alle condizioni orografiche, altimetriche e geologiche.
- 4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
- 5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
- 6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, potrà stabilire prescrizioni particolari per quanto riguarda la disposizione planimetrica, la dislocazione dei volumi ed il carattere architettonico degli edifici, in particolare per quelli prospicienti piazze, slarghi e spazi pubblici e per gli edifici che dovessero sorgere in vicinanza di monumenti od aree di particolare pregio artistico o di interesse storico ed ambientale. In sede di progettazione di Strumenti urbanistici Esecutivi, l'assetto urbanistico e l'impianto planivolumetrico degli edifici dovrà rispettare i caratteri delle preesistenze e dovrà tendere alla valorizzazioni delle visuali panoramiche ed ambientali; garantire criteri di buon soleggiamento degli edifici e degli spazi liberi; realizzare la migliore organizzazione dei servizi, delle aree di arredo e dei rapporti fra le destinazioni funzionali ammesse e le aree pubbliche o private di uso collettivo. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti se di notevole importanza artistica o documentaria, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui vengono ad inserirsi. Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare armoniche prospettive, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, ha facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire i limiti di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici.
- 7. Al fine di evitare inutili e onerose riprogettazioni, è facoltà dei progettisti richiedere l'espressione di uno o più pareri preventivi sulle intenzioni progettuali che potranno essere documentate in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 10: le

indicazioni progettuali che da tali esami informali perverranno ai progettisti saranno vincolanti per gli stessi mentre potranno essere motivatamente modificate o precisate da parte dell'Autorità Comunale in sede di esame della richiesta di Permesso di Costruire.

- 8. In sede di progettazione degli edifici, in caso di arretramento di fabbricati in costruzioni a cortina continua, la proprietà è tenuta a sistemare i fianchi ed i frontespizi laterali e ad eseguire quelle opere che l'Autorità comunale crederà di prescrivere ai fini del decoro dell'ambiente urbano.
- 9. Negli agglomerati di interesse storico artistico o di particolare pregio ambientale, classificati come tali dal vigente PRG, tutti gli interventi edilizi debbono proporsi la valorizzazione ed il progressivo adeguamento ai caratteri tipologici ed ai materiali e agli elementi costruttivi originali, tipici, ricorrenti e di riconosciuta qualità presenti nell'abitato.
- 10. Per i nuovi insediamenti commerciali la formazione di vetrine ai piani terreni deve adeguarsi all'equilibrio compositivo delle facciate e degli allineamenti delle aperture sovrastanti, anche con riferimento alla presenza di balconi, mensole, marcapiani, lesene, fregi ed apparati decorativi.

In materia di composizione delle facciate e scelta dei materiali di finitura e coloritura delle stesse e dei particolari costruttivi che le caratterizzano, sono comunque fatte salve le prescrizioni del Piano del Colore e della Commissione Locale per il Paesaggio.

- 11. E' obbligatorio, per i nuovi edifici ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile lorda superiore a mq 500, e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e d ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no.
- 12. Le infrastrutture di cui al comma 11 sono realizzate:
- -sul 5% del numero dei posti auto dei parcheggi, coperti o scoperti, con arrotondamento all'unità superiore; -su tutti i box auto chiusi.

Art. 30. Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

- 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, affreschi, decorazioni, antiche targhe e simili.
- 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- 4. I prospetti architettonicamente unitari non debbono essere necessariamente tinteggiati in modo omogeneo, anche se detta disomogeneità dovrà essere conforme alle prescrizioni del Piano del Colore e della Commissione Locale per il Paesaggio; detta disomogeneità programmata va mantenuta e costituisce prescrizione anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e/o riguardano proprietà diverse.
- 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 31. Interventi urgenti

- 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 97, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 32. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

- 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia e il Consiglio di valutazione qualitativa, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
- 9. In ogni caso devono essere fatte salve le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano dell'Arredo Urbano o in sua assenza e fino alla sua approvazione alle prescrizioni e indicazioni della Commissione di valutazione qualitativa.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 33. Altezza interna dei locali abitativi

- 1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
- 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

- 4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
- a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
- 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- 5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
- 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art. 34. Antenne

- 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
- 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
- 3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Art. 35. Chioschi e mezzi pubblicitari

- 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per tutti i mezzi pubblicitari da installare sul territorio comunale non aventi caratteristiche di provvisorietà e/o temporaneità e collocati esternamente agli edifici, l'autorizzazione alla installazione di competenza comunale è subordinata al rispetto delle disposizioni del Piano dell'Arredo Urbano che stabilirà, oltre ai parametri dimensionali, anche la localizzazione, i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento.

In assenza del Piano dell'arredo urbano e fino alla sua approvazione, l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari è vincolata obbligatoriamente al parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio al cui insindacabile giudizio è demandata la valutazione dell'insegna proposta, tenuto conto delle dimensioni, del contenuto, della grafica e dei colori, dei materiali con cui l'insegna è realizzata, della collocazione e dell'impatto visivo sull'ambiente circostante.

Sono fatte salve le indicazioni già fornite dal Piano di Riqualificazione Urbana e dal Piano d'Area del Parco Naturale della Valle del Ticino.

3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e

prospicienti.

- 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 32, commi 4, 5, 6, 7.
- 8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art. 36. Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le coperture debbono essere in sintonia con l'ambiente circostante e realizzate nelle aree del centro storico e nelle aree residenziali esistenti di tipo A con coppi o similari in cotto, con pendenze adeguate ai caratteri tipologici storicamente determinati.

Nelle altre aree, di costituzione urbanistica più recente e architettonicamente disomogenee, tale risoluzione è suggerita in termini genericamente preferenziali e dovrà essere singolarmente valutata dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

- 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
- 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 37. Cortili e cavedi

I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. La superficie del cortile non deve essere inferiore a 1/5 (un quinto) delle superfici complessive delle pareti che la delimitano: al fine della verifica eventuali lati liberi, se a confine con altre proprietà, devono essere computati secondo la condizione più sfavorevole intendendoli occupati da pareti con altezza pari all'altezza massima consentita dalle norme di P.R.G.I.

- 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 20, 2° comma.
- 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a

- 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.
- 5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art. 38. Intercapedini e griglie di aerazione

- 1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 39. Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

- 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
- 6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 40. Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere, se posti in corrispondenza del confine di proprietà, altezza non superiore a 70 cm, corrispondente alla altezza massima consentita del zoccolo di recinzione, salvo che una diversa altezza

sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

- 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
- 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
- 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in pietra naturale a secco, mattoni e pietra, mattone intonacato e verniciato, legno, blocchi di cemento a gravità con interspazi verdi, calcestruzzo; in questo ultimo caso deve essere previsto il mascheramento a norma del comma 6.
- 5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, può imporre l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
- 6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art. 41. Numeri civici

- 1. Il Comune, prima del rilascio dell'abitabilità/agibilità di una nuova costruzione provvede ad assegnare una denominazione alla strada di accesso se di nuova costruzione e assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, forniti dal Comune di Pombia a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.

Art. 42. Parapetti e ringhiere

- 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
- 2. I manufatti di cui sopra devono:
- a) avere altezza non inferiore a 1,00 m;
- b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

- c) essere scalabili;
- d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
- 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ferro, legno, muratura di mattoni faccia a vista od intonacata e verniciata e comunque secondo eventuali pre- scrizioni del Consiglio di valutazione qualitativa così come per ; il vetro che è ammissibile solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art. 43. Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%: qualora, all'interno del centro storico, si verifichino condizioni per cui l'andamento altimetrico del terreno superi i suddetti limiti di pendenza, si doteranno i marciapiedi, ove possibile, di rampe utili e di protezioni verso le sedi stradali ove si riscontrino condizioni di inaccessibilità ovvero di pericolo.
- 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al com- ma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 44. Passi carrabili

- 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,50 m e superiore a 4,50 m per accessi singoli, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 10,00 m oppure binata quando a confine con accessi esistenti, la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 5,00 m., salvo specifica convenzione con il confinante che assicuri la distanza regolamentare dei passi carrabili.
- 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
- 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
- 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 45. Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.

2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art. 46. Portici e "pilotis"

- 1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, è ammesso il mantenimento delle altezze esistenti in caso di ristrutturazione o l'altezza minima all'imposta di m. 2,50 in caso di nuova costruzione.
- 2. Le stesse prescrizioni si applicano se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare.
- 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia e il Consiglio di valutazione qualitativa, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 47. Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati così come specificato nel Piano del Colore o in sua assenza e fino alla sua approvazione come prescritto dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 48. Rampe

- 1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
- a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo: qualora la rampa consenta l'accesso ad un numero massimo di 9 posti auto il semaforo non è obbligatorio;
- b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
- c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo: qualora la rampa consenta l'accesso ad un numero massimo di 9 posti auto il semaforo non è obbligatorio;
- d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
- a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art. 49. Recinzioni e cancelli

- 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 27.
- 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate sull'intero territorio comunale con eccezione delle aree ove sono presenti vincoli specifici di intervento e delle aree boscate, con le prescrizioni di cui alle presenti norme.
- a) con muro pieno di altezza massima di 1.50 m per uno sviluppo non superiore al 50/ dell'intera recinzione;
- b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti o cancellate per un'altezza massima complessiva di 1,50 m;

- c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
- d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,50 m;
- e) nelle aree ambientali e documentarie possono essere autorizzati interventi di consolidamento e sostituzione o completamento dei muri di cinta di altezza e tipologia pari al preesistente o limitrofo, quando il manufatto concorre a caratterizzare il contesto storico-ambientale (cortine, viottoli ecc.)
- f) accesso come sui fronti laterali fino a m. 10,00 nelle aree industriali sono ammesse recinzioni con altezza non superiore a 1,80 m.; sul fronte di di profondità non sono ammesse recinzioni di tipo prefabbricato cieco;
- g) nelle aree agricole, atte salve specifiche esigenze per recinzioni di aree destinate all'allevamento di animali od alla coltivazione di colture altamente specializzate (frutticoltura, ortocultura, florovivaistica, ecc.) sono ammesse recinzioni con altezza massima di 1,50 m. costituite da elementi semplici ed a giorno, che consentano il passaggio di animali selvatici. Nel caso particolare di un lotto in area agricola, adiacente ad un lotto edificato e dotato di recinzione, è ammesso, ove non sia previsto l'ampliamento o la rettifica della sede stradale, l'allineamento della nuova recinzione a quelle preesistenti ed il completamento della recinzione, nei limiti di una superficie pari a quella del lotto edificato indicato dal Piano come area residenziale, con tipologia ed altezza pari alla recinzione esistente.
- 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse, a giudizio insindacabile della Commissione Edilizia e del Consiglio di valutazione qualitativa, per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
- 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono la pietra naturale a secco, mattone e pietra, muratura in mattone a vista od intonacato e tinteggiato, calcestruzzo a vista od intonacato e tinteggiato oppure rivestito in pietra naturale; altri materiali potranno essere consentiti secondo le prescrizione del Piano del Colore o in sua assenza su giudizio insindacabile della Commissione Locale per il Paesaggio.
- 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono il ferro zincato e verniciato, l'alluminio preverniciato, il legno trattato per esterni, il PVC secondo le indicazioni del Piano del Colore o in sua assenza e fino alla sua approvazione secondo le prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio.
- 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 1,80 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 50, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 50, comma 5.
- Gli accessi carrai devono essere arretrati di m. 5,00 rispetto al ciglio della strada al fine di consentire la fermata di una autovettura durante le manovre di apertura e chiusura: l'eventuale automazione del cancello, o della serranda in caso di accesso diretto delle autorimesse su pubbliche vie, non consente deroga alla prescrizione, salvo che nelle aree ambientali e documentarie (centro storico) nei casi di accertata impossibilità all'arretramento a insindacabile giudizio della Commissione Edilizia e del Consiglio di valutazione qualitativa.
- 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art. 50. Serramenti

- 1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico.
- 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
- 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, secondo le prescrizioni del Piano del Colore e in sua assenza e fino alla sua approvazione sentita la Commissione Edilizia e del Consiglio di valutazione qualitativa, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
- 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 51. Servitù pubbliche

- 1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
- a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
- b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

- c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
- e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
- f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
- g) lapidi commemorative;
- h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 52. Soppalchi

- 1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 2. La realizzazione del soppalco è:
- a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
- b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
- b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
- c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
- 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art. 53. Sporgenze fisse e mobili

- 1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
- 2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
- a) 1/8 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
- b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima, rispettivamente, di 2,50 m e 4,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo. c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.
- 3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 54. Strade private

- 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
- a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
- b) alla manutenzione e pulizia;

- c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità
- 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lx (lux) sul piano stradale.
- 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art. 55. Terrazzi

- 1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
- 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
- 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 56. Prescrizioni generali

- 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 57. Richiesta e consegna di punti fissi

- 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale provvede: a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
- 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 58. Disciplina del cantiere

- 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
- a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
- c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere; tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- 2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 59. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35 38; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
- 3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 60. Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

- 1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

- 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
- 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- 7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 61. Scavi e demolizioni

- 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
- 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
- 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 58.

Art. 62. Rinvenimenti

- 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 58.

Art. 63. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

- 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

PIANO DEL COLORE (da riscrivere)

Art. 64.

Il Piano del Colore organizza e stabilisce le norme e le procedure da seguire per la tinteggiatura degli edifici ricadenti nel territorio del Comune di Pombia.

Art. 65.

Il Piano del Colore individua gli ambiti territoriali sottoposti alle categorie di intervento delimitati:

- dai confini del Nucleo storico, all'interno del quale vengono indicati gli edifici con prescrizione di "continuum cromatico";
- dal Comune stesso in tutta la sua estensione per la restante parte non compresa nel nucleo storico;

Art. 66.

Il Piano del Colore classifica entro gli ambiti territoriali le tipologie di riferimento in:

- all'interno del Nucleo Storico gli edifici e fronti con "continuum cromatico" prospicienti via Arduino, Piazza Mazzini, via Matteotti, Largo Silvio Negri, vicolo Santa Caterina, via Roma, via Stazione, via Cavour, piazza Martiri, via XXV Aprile, via Oppio e via Garibaldi
- all'interno del Nucleo Storico tutti gli altri edifici o fronti prospicienti su altre vie non comprese nel precedente elenco o prospicienti su aree non pubbliche;
- edifici con caratteristiche storiche e architettoniche rilevanti, espressamente individuati e posti sotto vincolo di tutela con specifico provvedimento della Soprintendenza o in forza di specifiche disposizioni di legge, sia all'interno che all'esterno del Nucleo Storico;
- edifici o fronti ritinteggiati in modo libero tutti quelli che non rientrano nelle classi precedenti.

Art. 67.

Tutte le operazioni inerenti la tinteggiatura di facciate verso vie, piazze o cortili, androni e scale esterne, muri di cinta e cappelle votive sono soggette a regolare atto autorizzativo, nelle forme della comunicazione di inizio attività, della segnalazione certificata di inizio attività o del permesso di costruire: qualora l'edificio sia compreso nell'ambito dell'area individuata ai sensi del D.M. 01/08/1985 cosiddetto "Galassino" dovrà essere prima richiesta e ottenuta la prescritta autorizzazione paesaggistica. La comunicazione, segnalazione o richiesta di permesso di costruire dovrà sempre, oltre che della documentazione di rito usuale, essere accompagnata da un numero di foto a colori sufficiente a comprendere la situazione dell'edificio oggetto della domanda e del suo immediato intorno.

Art. 68.

In base a tale domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà effettuare un sopralluogo per rilevare tracce di colorazioni esistenti e potrà, durante il corso dei lavori, svolgere dei controlli per verificare la rispondenza degli stessi alle scelte del Piano del Colore.

Art. 69.

L'Ufficio Tecnico Comunale avrà facoltà di chiedere, per l'approvazione definitiva, che le tinte siano campionate sulla facciata in posizione opportuna per valutarne la validità.

Art. 70.

Il progetto di ripristino e di colorazione della facciata può essere proposto anche dal cittadino, motivando e documentando le scelte sulla base dei criteri e degli elaborati del Piano del Colore; ed eventualmente proponendo nuovi modelli in base a documenti storicamente probanti.

Art. 71.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà essere regolarmente abilitata alla esecuzione della specifica tipologia di lavori, e dovrà

darne attestazione secondo le normali procedure previste dalla vigente normativa.

L'esecutore dei lavori di tinteggiatura dovrà rispettare quanto previsto dal Piano del Colore e degli elaborati che ne fanno parte integrante.

A giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, i lavori eseguiti in difformità alle norme del Piano del Colore dovranno essere rifatti in modo ad esso conforme.

Art. 72.

La tinteggiatura dell'edificio, o il rinnovo o sostituzione di parte delle finiture dello stesso è soggetta ad autorizzazione che deve essere corredata di tutti gli usuali elaborati di rito per il tipo di comunicazione, segnalazione o richiesta permesso di costruire proceduralmente adottato, oltre che da un numero sufficiente di foto a colori necessarie per la comprensione del lavoro da eseguire e degli edifici al suo intorno.

Infine, nel caso di edifici compresi nel Nucleo Storico, o classificati di interesse architettonico/cromatico, o nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione a insindacabile richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, si allegherà, oltre che un bozzetto rappresentante la distribuzione dei colori in facciata e l'indicazione di tutte le tinte con riferimento al Piano del Colore, un idoneo rendering su base fotografica esteso anche all'intorno sufficiente a delineare la qualità dell'inserimento.

Art. 73.

Per i riferimenti normativi si faccia riferimento al Piano del Colore vigente così come approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 19 maggio 2010, in variante al precedente approvato con Del. C.C. n. 4 del 23/02/2001.

TITOLO VIII

PIANO DEL TRAFFICO

Art. 74.

Il Piano del Traffico, qualora l'Amministrazione ritenesse opportuno dotarsi di tale strumento di programmazione, dovrà stabilire le norme e l'organizzazione della viabilità ricadente nel territorio del Comune di Pombia fatte salve le competenze di Enti diversi.

In particolare il Piano del Traffico:

a) attua:

- le migliorie generali e di progetto per la mobilità ciclo-pedonale;
- le migliorie generali per la mobilità dei mezzi pubblici collettivi;

b) definisce:

- classifica funzionale delle strade e degli spazi stradali:
- schema di circolazione della viabilità principale;
- canalizzazione delle intersezioni della viabilità principale;
- modalità di precedenza tra diversi tipi di strade;
- la viabilità per il traffico di attraversamento;
- svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e ciclo-pedoni;
- piano della segnaletica;
- piazze, strade, itinerari e aree ciclo-pedonali;
- zone a traffico limitato;
- parcheggi di scambio con i mezzi pubblici;
- strade e aree da destinare a parcheggio;
- organizzazione degli spazi di sosta sostitutivi (a raso, fuori dalle sedi stradali);
- organizzazione delle strade parcheggio e delle relative intersezioni;
- aree, tipo e organizzazione della tariffazione e/o limitazione temporale alla sosta su strada;
- regolamento viario e delle occupazioni del suolo pubblico;
- interventi per l'emergenza ambientale;
- individuazione delle priorità d'intervento per l'attuazione del P.G.T.U.;
- modalità di gestione del piano (verifiche e aggiornamenti).

c) dettaglia:

- la circolazione degli itinerari principali;
- la circolazione delle viabilità di servizio e locale;
- la fasatura e il coordinamento degli impianti semaforici.

Art. 75.

- Il Piano del Traffico individua gli ambiti territoriali sottoposti alle categorie di intervento suddivisi in:
- a) Piano particolareggiato d'intervento con rilievo dei volumi di traffico e restituzione grafica delle sezioni stradali;
- b) Norme generali d'intervento da applicare sull'intiero territorio Comunale;

Art. 76.

Il Piano del Traffico classifica, con rif. D.L.gs.285 del 30/04/1992 e s.m.i., entro gli ambiti territoriali le tipologie di riferimento in:

- a) Strade extraurbane principali;
- b) Strade extraurbane secondarie;
- c) Strade urbane di scorrimento
- d) Strade urbane di quartiere;
- e) Strade locali.

Art. 77.

Il Piano del Traffico è strumento di pianificazione subordinato al P.R.G.C., e come tale, non può costituire variante automatica al P.R.G.C. stesso. Gli interventi previsti dal Piano del Traffico non dovranno essere in contrasto con lo strumento urbanistico, avviando in caso negativo le procedure di variazione nei modi e forme previsti dalla legislazione.

Art. 78.

Il Piano del Traffico può essere modificato nei criteri organizzativi, su parere unanime dell'Amministrazione Comunale, quando la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al superamento dello stesso. In special modo rispetto a recenti operazioni di carattere viabilistico non previste nel Piano del Traffico, l' Amministrazione Comunale potrà, previa verifica funzionale, stralciare l'intervento dal Piano del Traffico approvato.

Art. 79.

Per i riferimenti normativi si faccia riferimento al Piano del Traffico.

Art. 80.

Qualora lo strumento del Piano del Traffico non fosse adottato verrà fatto riferimento al Consiglio di Valutazione Qualitativa (artt. 5, 6 e 7del Titolo I) che esprimerà parere nei confronti dell'organizzazione di cui all'art 86

TITOLO IX

PIANO DEL VERDE

Art. 81.

Il Piano del Verde, qualora l'Amministrazione ritenesse opportuno dotarsi di tale strumento di programmazione, dovrà organizzare e stabilire i criteri di organizzazione paesistica del verde, fatte salve le prescrizioni dell'Ente Parco del Ticino, nelle aree a verde ricadenti nel territorio del Comune di Pombia.

Il Piano del Verde, per la sua redazione, dovrà seguire le linee guida tracciate dai successivi articoli 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87.

Art. 82.

Il Piano del Verde interessa tutte le aree che gli strumenti urbanistici vigenti destinano a verde (di qualche tipo). Il Piano del Verde ne definisce le funzioni, ne struttura i collegamenti fisici, ne delinea le linee progettuali e gestionali.

Art. 83.

- Il Piano del Verde individua gli ambiti territoriali sottoposti alle categorie di intervento suddivisi in:
- a) Piano particolareggiato d'intervento con rilievo topografico e delle essenze preesistenti;
- b) Norme generali d'intervento da applicare sull'intero territorio Comunale;

Art. 84.

Il Piano del Verde classifica entro gli ambiti territoriali le tipologie di intervento in:

- a) Aree a Parco riferite a contesti già normati territorialmente;
- b) Aree Pre-Parco riferiti a contesti già normati territorialmente;
- c) Aree a Parco Urbano riferite a contesti prossimi al centro abitato;
- d) Aree a Verde Pubblico riferito alle aree a verde e/o piantumate non comprese nelle tipologie precedenti;
- e) Aree a verde privato qualora esse comportino un confronto diretto con aree ad uso collettivo.

Art. 85.

Il Piano del Verde è strumento di pianificazione subordinato al Piano del Traffico e al P.R.G.C., e come tale, non può costituire variante automatica al P.R.G.C. stesso. Gli interventi previsti dal Piano del Verde non dovranno essere in contrasto con lo strumento urbanistico, avviando in caso negativo le procedure di variazione nei modi e forme previsti dalla legislazione.

Art. 86.

Il Piano del Verde può essere modificato nei criteri di organizzazione paesistica, fatti salve le prescrizioni dell'Ente Parco del Ticino, e su parere unanime dell'Amministrazione Comunale, quando la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al superamento dello stesso.

Art. 87.

Per i riferimenti normativi si faccia riferimento al Piano del Verde.

Art. 88.

Qualora lo strumento del Piano del Verde non fosse adottato verrà fatto riferimento alla Commissione Locale per il Paesaggio che esprimerà parere per tutti gli interventi modificativi dello stato dei luoghi negli ambiti che non sono già normati territorialmente di cui all'art. 83.

TITOLO X

PIANO DELL'ARREDO URBANO

Art. 89.

Il Piano dell'Arredo Urbano, qualora l'Amministrazione ritenesse opportuno dotarsi di tale strumento di programmazione, dovrà organizzare e stabilire le norme e le procedure da seguire per la realizzazione degli elementi di finitura (di "arredo") che completano gli spazi esterni di uso collettivo ricadenti nel territorio del Comune di Pombia, con finalità pratiche ed estetiche.

Art. 90.

Il Piano dell'Arredo Urbano individua gli ambiti territoriali sottoposti alle categorie di intervento suddivisi in:

- a) Piano particolareggiato d'intervento con rilievo dei volumi di traffico e restituzione grafica delle sezioni stradali;
- b) Norme generali d'intervento da applicare sull'intero territorio Comunale;

Art. 91.

- Il Piano dell'Arredo Urbano classifica entro gli ambiti territoriali le tipologie di intervento in:
- a) Pavimentazioni delle aree pedonali e veicolari, per i parcheggi, gli scivoli, le piste ciclabili;
- b) Segnaletica stradale, edilizia-urbanistica, turistica (in conformità con le prescrizioni del Piano del Traffico);
- c) Attrezzature per la mobilità per le fermate dei mezzi pubblici, per i percorsi pedonali, per i sovrappassi e i sottopassi, per le barriere di protezione (in conformità con le prescrizioni del Piano del Traffico);
- d) Attrezzature per il verde per le recinzioni, la protezione delle piante, i sentieri e i percorsi interni, le vasche e i giochi d'acqua, gli impianti di innaffiamento (in conformità con le prescrizioni del Piano del Verde);
- e) Arredi di vario tipo come panchine, chioschi, contenitori dei rifiuti, servizi igienici, pensiline, fioriere, cabine telefoniche, cassette postali, etc;
- f) Illuminazione pubblica apparecchi illuminanti e conseguenti effetti ottenibili nelle strade, nelle piazze, lungo i percorsi pedonali, nei parcheggi, etc.;

- g) Impiantistica riferita alle reti di servizio e alle loro parti visibili;
- h) Installazioni pubblicitarie supporti per manifesti, insegne luminose, cartellonistica, giornali luminosi ed elettronici, installazioni per usi temporanei;
- i) Vetrine degli esercizi commerciali

Art. 92.

Il Piano dell'Arredo Urbano è strumento di subordinato al Piano del Colore, al Piano del traffico e al P.R.G.C., e come tale, non può costituire variante automatica al P.R.G.C. stesso. Gli interventi previsti dal Piano dell'Arredo Urbano non dovranno essere in contrasto con lo strumento urbanistico, avviando in caso negativo le procedure di variazione nei modi e forme previsti dalla legislazione.

Art. 93.

Il Piano dell'Arredo Urbano può essere modificato nei criteri pratici ed estetici, fatti salve le prescrizioni del Piano del Colore, Piano del Traffico e del Piano del Verde, e su parere unanime dell'Amministrazione Comunale, quando la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al superamento dello stesso. In special modo rispetto a recenti interventi di arredo urbano non previsti nel Piano dell'Arredo Urbano l'Amministrazione Comunale potrà, previa verifica qualitativa, stralciare l'intervento dal Piano dell'Arredo Urbano approvato.

Art. 94.

Per i riferimenti normativi si faccia riferimento al Piano dell'Arredo Urbano.

Art. 95.

Qualora lo strumento del Piano dell'Arredo Urbano non fosse adottato verrà fatto riferimento alla Commissione Locale per il Paesaggio che esprimerà parere per tutti gli interventi modificativi dello stato dei luoghi negli ambiti di cui all'art. 90.

TITOLO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 96. Vigilanza e coercizione

- 1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
- 5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 97. Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
- a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
- b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
- 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal pro-prietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascura-tezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 99. Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubbli-ci o di pubblico interesse applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

Art. 100. Modulistica

Al Regolamento Edilizio sono allegati n. 10 modelli di seguito elencati:

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Permesso di Costruire

Modello 5 Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello 6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 7 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 8 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 9 Certificato di abitabilità

E' facoltà dell'Amministrazione modificare la veste grafica di tutti i modelli approvati rendendola uniforme con altra modulistica già in uso e compatibile con eventuali software informatici utilizzati: gli elementi essenziali in essi contenuti dovranno comunque essere mantenuti e potranno soltanto essere integrati secondo le esigenze specifiche dell'atto trattato o in adeguamento a successive disposizioni normative.

ALLEGATI:

modello 1
Comune di (Provincia di)
CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)
Richiesto da
L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)
Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
Piani Territoriali
Piano Regolatore Generale o Variante
Strumenti urbanistici esecutivi
Regolamento Edilizio
Altri regolamenti comunali
Altri piani
Programma Pluriennale di Attuazione (3)
 Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia. Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente
Destination: Along among
Destinazioni d'uso ammesse
Tipi di intervento ammessi
Indice di densità edilizia territoriale (It)
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Distanza dai confini (Dc)
Distanza dalle costruzioni (D)
Distanza dal ciglio stradale (Ds)
Altezza massima (H)
Numero dei piani (Np)
Rapporto di copertura (Rc)
Altre prescrizioni
Urbanizzazioni esistenti (4)

Urbaniz	zazioni da realizzare
3. Vinco	oli incidenti sull'immobile
Espropr	iativi
Compor	tanti l'inedificabilità
Compor	tanti speciali autorizzazioni
Allegati	
-	Estratto planimetria P.R.G.
-	Altri eventuali
Data	L'Autorità comunale
NOTE	
(1)	Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie.
(2)	Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
(3) l'area o	Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.

(4)

Fruibili con semplice allacciamento.

modello 2
Comune di(Provincia di)
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
Richiesto da (1)
L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)
Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
Piani Territoriali
Piano Regolatore Generale o Variante
Strumenti urbanistici esecutivi
Regolamento Edilizio
Programma Pluriennale di Attuazione (3)
2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia
Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse
Modalità di intervento consentite
Volume delle costruzioni consentito (V).(4)
Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul).(4)

3. Vincoli incidenti sull'immobile	
Espropriativi	
Comportanti l'inedificabilità	
Comportanti speciali autorizzazioni	
Allegati	
Estratto planimetria P.R.G	
- Altri eventuali	
Data	L'Autorità comunale

- (1) Indicare le generalità del richiedente e la condizione dello stesso rispetto all'immobile: proprietario o altro titolo.
- (2) Indicare gli estremi del testo normativo dell'atto, o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
- (3) Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.
- (4) Il volume o la superficie utile lorda complessivi consentiti per le costruzioni sono ricavati applicando gli indici di densità edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari alla superficie fondiaria (Sf) del terreno: nel caso di terreni sui quali insistano costruzioni esistenti, possono essere distinti il volume o la superficie utile lorda già realizzati e quelli ancora realizzabili.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1)
Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)
Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)
Caratteri dell'intervento edilizio:
- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato
- caratteri compositivi ed ambientali (4)
- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)
- caratteri tecnologici (5)
- opere di urbanizzazione esistenti e previste (6)
Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento
Superficie territoriale (St)
Superficie fondiaria (Sf)
Indice di densità edilizia territoriale (It)
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Rapporto di copertura (Rc)

(*)		ammesso/a	esistente	realizzabile	in progetto
(V)	m3				
(Sul)	m2				
(Sc)	m2				
(H)	m		/	/	
(Np)			/	/	
(Dc)	m		/	/	
(D)	m		/	/	
(Ds)	m		/	/	

(*) I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio.

Data

Il Richiedente

Il Progettista

- (1) Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.
- (2) Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.
- (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.
- (4) Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.
- (5) Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.).
- (6) Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..

modello 4
Pratica n Permesso di Costruire n
Comune di Provincia di
PERMESSO DI COSTRUIRE
L'AUTORITÀ COMUNALE
- vista la domanda presentata da (1) codice fiscale
comune, ai mappali, Via(3);
- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
- visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da;
- sentito il parere(4) espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio;
- sentito il parere(4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;
- sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF;
- visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5);
- visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6)
- dato atto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n, divenuta esecutiva in data, e che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n, divenuta esecutiva in data
- rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune;
concede
a
2) la concessione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
3) prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (9;

4) il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;

5) il titolare del permesso di costruire deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di abitabilità (10);
6) il titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (11);
7) il contributo concessorio è determinato come segue:
a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione £;
b) quota commisurata all'incidenza del costo di costruzione £ e dovrà essere versata
8) dato atto che, in data, il richiedente ha prodotto le seguenti garanzie:; e che le modalità di corresponsione del contributo predetto sono fissate come segue: (13);
9) il permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
10) il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
11) il permesso di costruire è rilasciato con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive, già accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14);
12) l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;
13)(15).
- Al presente permesso di costruire è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:
(16)
RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno
IL NOTIFICATORE
IL NOTIFICATORE
=

IL SEGRETARIO COMUNALE

- (1) Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.
- (2) Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico.
- (3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.
- (4) Indicare se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.
- (5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.).
- (6) Indicare se previsto.
- (7) Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.
- (8) Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione.
- (9) Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione.
- (10) La richiesta del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, deve essere presentata congiuntamente o successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
- (11) Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo specifico tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti previsti durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: le comunicazioni inerenti allo stato dei lavori; il deposito all'ufficio competente della relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086; la denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnici, ove dovuta; le comunicazioni inerenti all'interruzione e alla ripresa dei lavori.
- (12) Determinare separatamente spese di urbanizzazione e quota del costo di costruzione, e stabilire le modalità di pagamento del contributo, in unica soluzione o rateizzato, chiarendo altresì quali importi restino dovuti se interviene lo scomputo di cui al successivo articolo.
- (13) Precisare, eventualmente, gli oneri dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di opere di urbanizzazione realizzate direttamente.
- (14) Le condizioni e le modalità esecutive sostanziali imposte devono essere comunicate all'interessato in via preventiva, insieme alla notizia dell'avvenuto esame del progetto con esito (di massima) favorevole ed alla richiesta degli adempimenti che devono precedere il rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di accettazione delle predette condizioni e modalità; la concessione cita gli estremi di questa accettazione e, se possibile, elenca condizioni e modalità esecutive. Va precisata inoltre la natura dell'atto (unilaterale di impegno del titolare; convenzione; rogito ecc.).
- (15) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali
- (16) Firma del funzionario competente al rilascio.

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Comune	e di (Provincia di)
concess comuni	dell'articolo del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data
A tal fir	ne dichiara:
1) protoco	di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al(4) in datallo n
2) cantiere	che i lavori sono affidati all'impresa (oppure eseguiti in economia) per la quale è responsabile del il Sig che il direttore dei lavori è il Sig
3)	di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nella concessione/autorizzazione edilizia.
4)	
Allega:	(5)
	Il Titolare
NOTE	
(1)	Ragione sociale, se del caso.
(2)	Tipo di intervento assentito.
(3)	Terreni/fabbricati.
(4)	Indicare la denominazione dell'ufficio competente.
(5)	Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza.

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Comune di (Provincia di)
Il sottoscritto legale rappresentante di (1), in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia n in data, relativa all'intervento (2)
sito in particelle n
comunica
ai sensi dell'articolo del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data
Data
Il Titolare
Il Direttore dei Lavori
NOTE

- (1) Ragione sociale, se del caso.
- (2) Tipo di intervento assentito.
- (3) Terreni/fabbricati.

(2)

RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4, 1° comma.

Il sotto	oscritto	in qualità di proprietario dell'imi	nobile interessato dall'intervento di
		ni alla concessione/autorizzazione n. ato a catasto (1) F. n partic	in data relativa all'intervento sito in celle n
richied	de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ai sens	si dell'art del Regolamento Ed	lilizio Comunale:	
a) il co	ompimento della verifica finale su	ll'opera realizzata;	
b) il ri	ilascio del certificato di abitabilità.		
A tal f	fine dichiara:		
1) di e	essere in possesso delle dichiarazio	oni, delle certificazioni e degli atti pr	evisti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);
2)			
Data			
	II	Proprietario	
NOTE	$\overline{\mathcal{E}}$		
(1)	Terreni/fabbricati.		

(1)

Notaio.

Repubblica Italiana

ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE

Comune di (Provincia di)
L'anno, il giorno del mese di davanti a me (1) è personalmente comparso, il Sig, residente in, Via, di professione
Detto comparente, (2), con il presente atto si obbliga come segue:
premesso che
il Sig
b) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di in data prot. n per la costruzione di quanto sopra;
c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.
dato atto che
il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.
Tutto ciò premesso
il Sig si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:
1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3)
3) a versare al Comune di, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.
Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.
Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.
Data
Firma
NOTE

- (2) Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.
- (3) Identificare i terreni con gli estremi catastali.

modello 9 CERTIFICATO DI ABITABILITA' Comune di (Provincia di) L'AUTORITÀ COMUNALE Vista la domanda presentata dacod. fisc. partita IVA residente in, registrata al protocollo generale al numero, in data per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1) Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge: (2) Vista la concessione/autorizzazione n. ..., rilasciata il Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il e registrata al protocollo generale n. Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori (3) Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione Visto il verbale di verifica degli impianti di cui alla L. 46/90, redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 392/94 (4), in dataeseguito da Visto il verbale di verifica finale in dataeseguito da Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data ... Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento, certifica l'abitabilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal Data L'AUTORITÀ COMUNALE

NOTE

.....

- (1) Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle destinazioni d'uso.
- (2) Esempi di atti richiesti dalle vigenti norme:
 - edilizia antisismica;
 - atti relativi agli impianti termici;
 - certificazione impianti;
 - nulla osta V.V.F.F. per aziende produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;
 - *autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;*
 - ricevute di pagamento di tasse e diritti;
 - certificati ed autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;
 - domanda per l'indicazione del numero civico, ove del caso.
- (3) Indicare le generalità.

(4) La verifica è richiesta solo nei Comuni aventi più di 10.000 abitanti ed in misura non inferiore al 10% del numero dei certificati di abitabilità rilasciati annualmente.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 28

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- 1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
- 2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
- 3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- 1. Resistenza al fuoco
- 2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
- 3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
- 4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- 1. Assenza di emissione di sostanze nocive
- 2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
 - 3. Temperatura di uscita dei fumi
 - 4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
 - 5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue

industriali

- 6. Smaltimento delle acque meteoriche
- 7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
- 8. Illuminazione naturale
- 9. Oscurabilità
- 10. Temperatura dell'aria interna
- 11. Temperatura superficiale
- 12. Ventilazione
- 13. Umidità relativa
- 14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- 1. Sicurezza contro le cadute
- 2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
- 3. Limitazione dei rischi di ustione
- 4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- 5. Sicurezza elettrica
- 6. Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- 1. Contenimento dei consumi energetici
- 2. Temperatura dell'aria interna
- 3. Temperatura dell'acqua

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- 1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
- 2. Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
 - D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
 - D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
 - Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
 - Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".
 - D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla

termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
 - Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

- Legge 9 gennaio 1989, n barriere architettoniche negli edifici privati".	n. 13: "I	Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
	di edili:	"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, izia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del niche".
- Legge 5 febbraio 1992, i delle persone handicappate".	n. 104:	"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
- D.P.R. 24 luglio 1996, n architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblic		"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA AI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI		ORMATIVE DI SICUREZZA,
a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per l D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447	a sicur	ezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con
Deposito presso gli uffici comunali del progetto de progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):	gli imp	pianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del
sì no		
- Impianti elettrici 🗆 🗆		
art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91		
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici		
- Impianti di protezione da scariche atmosferiche		
art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di canne fumarie collettive		
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h		
art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas □ combustibili con P> 34,8 KW.		
art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di protezione antincendio		
art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91		

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Proge	tto dell'impianto	
Modelle	o A	
	re relative ad edi rutturazione di ea	fici di nuova costruzione lifici.
Modelle	9 B	
	esistenti e opere r	npianti termici di nuova installazione in elative alla ristrutturazione degli impianti
Modelle	o C	
	per opere relati P > 35 KW.	ve alla sostituzione di generatori di calore con
c)	D.M. 1 dicembr	e 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".
	rezza del Lavoro),	npianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e , prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e osto 1982, n. 597.
	. 16 febbraio 198. ite di prevenzione	2: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette incendi".
	sì no	
Present	dei Vigili del Fi autorizzativo ed	tto al Comando Provinciale loco, contestualmente alla domanda del provvedimento lilizio, per l'insediamento di attività elencate del decreto stesso. vità:
4.	AGGIORNAME	ENTO AUTOMATICO ALLA VIGENTE NORMATIVA

Il contenuto della presente Appendice, allegata al Regolamento Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999, è da intendersi costantemente aggiornato a tutti i mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia successivamente intervenuti: l'automatico aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e stato approvato con:
- deliberazione del C.C. n in data
- divenuta esecutiva in data
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n in data in data
Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale

ISTRUZIONI

- Il certificato di approvazione deve essere completato con le informazioni richieste e deve riportare il timbro del Comune; la compilazione è obbligatoria al fine della conformità al testo regionale tipo.